



Decreto Dirigenziale n. 10 del 25/02/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 8 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

U.O.D. 4 - Trasporto marittimo e Demanio marittimo portuale

Oggetto dell'Atto:

LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145, ART. 1, DAL COMMA 675 AL COMMA 685.
DETERMINAZIONI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. l'art. 105, comma 2, lett. e), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. n.112, ha conferito alle Regioni le funzioni di programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale;
- b. a mente dell'art. 1, D.Lgs. n. 112/1998, il conferimento di funzioni amministrative comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti;
- c. ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, 41 e 42, D.Lgs. 30 marzo 1999, n. 96 e dell'art. 105, comma 2, lettera I), D.Lgs. n. 112/1998, i Comuni esercitano le funzioni amministrative sul demanio marittimo, ad eccezione degli ambiti rientranti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale;
- d. ai sensi dell'art. 105, comma 2, lett. I), D.Lgs. n. 112/1998, come modificato dall'art. 9 della L. 16 marzo 2001, n. 88, sono altresì conferite alle Regioni le competenze amministrative afferenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale, a decorrere dal 1 gennaio 2002;
- e. la Legge della Regione Campania 28 marzo 2002, n. 3, all'art. 6, comma 1, ha attribuito alla Regione le funzioni programmatiche ed amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale ed interregionale.
- f. con la Delibera di Giunta regionale n. 1047 del 19 giugno 2008, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 27 del 7 luglio 2008, è stato approvato l'elenco ricognitivo dei "Porti di rilevanza regionale ed interregionale ai sensi dell'art. 6, L.R. n. 3/2002", nei quali la Regione Campania esercita le funzioni amministrative di competenza in materia di demanio marittimo, ed è stato conferito incarico al Settore Demanio Marittimo di procedere alla definizione ed alla individuazione dei confini degli ambiti portuali di competenza regionale e alla definizione delle destinazioni d'uso delle aree e degli specchi acquei ivi insistenti;
- g. con la Delibera di Giunta regionale n. 299 del 19 marzo 2010, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 24 del 29 marzo 2010, sono stati forniti indirizzi operativi al Settore Demanio Marittimo e sono stati chiariti i casi in cui i beni demaniali e gli specchi acquei rientranti nei confini dei porti ed approdi di competenza della Regione Campania, che non sono già oggetto di concessione demaniale marittima, possono essere sottratti all'uso pubblico ed indifferenziato da parte della collettività, e concessi in occupazione ed uso ai sensi dell'art. 36 del Codice della navigazione, approvato con Regio decreto n. 327 del 30 marzo 1942;
- h. con Decreto Dirigenziale n. 25 del 27.04.2011, nelle more degli interventi normativi volti a rendere conforme la normativa in materia di concessioni demaniali marittime interna a quella comunitaria, è stato ritenuto opportuno individuare regole procedurali minime con cui interpretare le originarie norme del Codice della navigazione secondo i principi di diritto comunitario in materia di tutela della concorrenza, mediante la precisazione delle modalità di svolgimento della procedura comparativa di scelta tra più eventuali soggetti aspiranti all'utilizzo del medesimo bene demaniale;
- i. con il medesimo decreto dirigenziale n. 25/2011, sulla base delle norme di riferimento in materia, contenute nel Codice della navigazione nonché nel Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 5 febbraio 1952 (d'ora innanzi definito anche Reg. Cod. Nav.), come pure nella Legge n. 241 del 7 agosto 1990, è stato delineato un procedimento ad istanza di parte, anche nel caso in cui il concessionario intenda chiedere il rinnovo della propria concessione demaniale marittima;

PREMESSO, altresì, che

- a. l'art. 1, comma 18, del Decreto Legge n. 194/2009, convertito in Legge n. 25/2010, come modificato dall'art. 34 duodecies della Legge n. 221/2012 di conversione in legge del Decreto Legge n. 179/2012 e dall'art. 1, comma 547 della Legge n. 228/2012, riconosce ai titolari delle concessioni demaniali marittime indicate, in vigore al 31.12.2009 ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015, il beneficio della proroga ex lege al 31.12.2020, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in

materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- b. l'art. 24, comma 3 septies, del Decreto Legge n.113/2016, coordinato con la Legge di conversione n. 160/2016 recante "Misure finanziarie urgenti per gli Enti territoriali e il territorio", testualmente recita: "Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25".

PREMESSO, infine, che

- a. l'art. 1, dal comma 675 al comma 685, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", detta misure relative alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime ed in particolare il comma 675 prevede l'adozione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della Legge di bilancio, di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per fissarne i termini e le modalità;
- b. i successivi commi 682 e 683, rispettivamente, recitano:
682. *"Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677, rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale."*
683. *"Al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677 rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale.";*

DATO ATTO che

- a. la materia in esame afferisce, stante anche le ripetute sentenze della Corte Costituzionale, alla sfera di competenza riservata in via esclusiva alla legislazione statale, alla quale unicamente spetta disciplinare in modo uniforme le modalità e i limiti della tutela dell'affidamento dei titolari delle concessioni già in essere nelle procedure di selezione per il rilascio di nuove concessioni, per la ragione, appunto, che la tutela di tale affidamento incide sui criteri e le modalità di affidamento delle concessioni su beni del demanio marittimo, i quali devono essere stabiliti nell'osservanza dei principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, e corrispondenti ad ambiti riservati alla competenza esclusiva statale in forza dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
- b. il Coordinamento Tecnico interregionale della Conferenza delle Regioni in materia di Demanio Marittimo, in data 24 gennaio 2019, si è riunito per analizzare le nuove disposizioni in tema di demanio marittimo di cui alla Legge n. 145/2018 ed i conseguenziali adempimenti a carico delle Regioni e dei Comuni costieri;

- c. le Regioni, in tale sede, hanno rappresentato la necessità di un'interpretazione univoca delle norme succitate, con una chiara determinazione delle fattispecie di concessioni rientranti sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo della vigenza temporale nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 682 e 683 della citata Legge n. 145/2018 ed in quanto tali soggette ad un'estensione della durata di anni quindici;
- d. la Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero Infrastrutture e Trasporti, presente anch'essa alla suddetta riunione del Coordinamento Tecnico, per ovviare ad ogni incertezza interpretativa e nelle more dell'adozione del DPCM di cui alla precitata norma, ha rappresentato la necessità di richiedere un parere in merito all'Avvocatura dello Stato a seguito del quale fornire indirizzi operativi per una corretta ed uniforme applicazione della normativa succitata.

CONSIDERATO che

- a. le determinazioni che saranno assunte in attuazione della citata Legge n. 145/2018, sia in sede interpretativa sia attraverso la regolamentazione affidata al DPCM da adottarsi entro il termine di centoventi giorni dalla entrata in vigore della medesima Legge n. 145/2018, possono incidere sull'attuale assetto procedurale;
- b. in esito alla uniforme ed auspicata interpretazione della norma statale, nonché alle nuove disposizioni che saranno adottate con il DPCM, sarà possibile, eventualmente ne ricorreranno le condizioni, adeguare le procedure attualmente seguite dall'amministrazione regionale, prevenendo possibili contenziosi;

RILEVATO che

- a. attualmente risultano pendenti numerosi procedimenti amministrativi presso la competente Unità Operativa Dirigenziale avviati ad istanza di parte e volti ad ottenere il rinnovo dei relativi titoli concessori;
- b. alla luce della nuova normativa, sono pervenute alla medesima Unità Operativa richieste di sospensione delle procedure paraconcorsuali già avviate o da avviare ai sensi del citato Decreto Dirigenziale n. 25/2011 per i rinnovi dei titoli concessori, da parte dei soggetti interessati ad ottenere l'estensione temporale del proprio titolo concessorio per ulteriori quindici anni;

VALUTATO, che

- a. gli indirizzi interpretativi relativi alle nuove disposizioni introdotte dalla Legge n. 145/2018 da rendersi dal Ministero Infrastrutture e Trasporti - Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, previo parere dell'Avvocatura di Stato, assumono un carattere di pregiudizialità pratica – attesa la necessità di una interpretazione coerente ed uniforme sull'intero territorio nazionale della normativa contenuta nella citata Legge – rispetto alla legittima definizione dei procedimenti pendenti presso l'Amministrazione Regionale in materia di demanio marittimo portuale;
- b. l'art. 1, dal comma 675 al comma 685, della Legge n. 145/2018 rinvia, altresì, all'adozione, entro centoventi giorni, di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per la definizione dei termini e delle modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali;
- c. è necessario, pertanto, nelle more di un'univoca interpretazione della normativa de qua evitare l'adozione di provvedimenti concessori eventualmente non conformi, con un conseguente aggravio di attività amministrativa e del contenzioso a carico dell'Amministrazione Regionale;

VISTI

- a. Il Codice della Navigazione;
- b. la Legge 241/1990;
- c. Legge n. 25/2010;
- d. Legge n. 221/2012;
- e. Legge n. 228/2012;
- f. Legge n.160/2016;

g. Legge n. 145/2018;

RITENUTO

- a. necessario, tenuto conto delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge n. 145/2018 in materia di Demanio Marittimo, dover disporre in via cautelativa, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in ossequio al principio di ragionevolezza ex art. 3, comma 2, della Costituzione, la sospensione dei procedimenti già in corso, avviati ad istanza di parte e quelli da avviare ai sensi del citato Decreto Dirigenziale n. 25/2011, volti ad ottenere il rinnovo dei titoli concessori;
- b. di dover stabilire che la sospensione in via cautelativa dei suddetti procedimenti avviati e/o da avviare sia limitata al tempo strettamente necessario a risolvere le questioni interpretative connesse alla materia delle concessioni demaniali, come da verbale di riunione del richiamato Coordinamento Tecnico trasmesso nella versione definitiva in data 22 febbraio 2019, e comunque non oltre il 30 giugno 2019, anche in considerazione del termine di centoventi giorni stabilito dalla Legge n. 145/2018, art. 1 comma 675, per l'adozione del DPCM ivi richiamato;
- c. di dover dare atto che per il periodo oggetto di sospensione continueranno a produrre effetti i provvedimenti regionali concessori rilasciati in ambito portuale in corso di rinnovo al fine di garantire la continuità amministrativa a la certezza dei rapporti giuridici in essere.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD 04 Trasporto marittimo e Demanio marittimo portuale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati in premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente competente a mezzo di sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

1. di disporre in via cautelativa, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, tenuto conto delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge 145/2018 in materia di Demanio Marittimo, nonché in ossequio al principio di ragionevolezza ex art. 3, comma 2, della Costituzione, la sospensione dei procedimenti già in corso, avviati ad istanza di parte e quelli da avviare ai sensi del citato Decreto Dirigenziale n. 25 del 27/04/2011, volti ad ottenere il rinnovo dei titoli concessori;
2. di stabilire che la sospensione in via cautelativa dei suddetti procedimenti avviati e/o da avviare sia limitata al tempo strettamente necessario a risolvere le questioni interpretative connesse alla materia delle concessioni demaniali e comunque non oltre il 30 giugno 2019, anche in considerazione del termine di centoventi giorni stabilito dalla Legge 145/2018, art. 1 comma 675, per l'adozione del DPCM ivi richiamato;
3. di dare atto che per il periodo oggetto di sospensione continueranno a produrre effetti i provvedimenti regionali concessori rilasciati in ambito portuale in corso di rinnovo al fine di garantire la continuità amministrativa a la certezza dei rapporti giuridici in essere;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Gabinetto del Presidente della Giunta e al BURC per la pubblicazione.

CARANNANTE